

Concorso

2200 **RIPAM**
COESIONE SUD
Funzionari

1140 specialista
tecnico
(cod.B.6)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per la **prova scritta**

NLD
CONCORSI

PREMESSA

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud del Consiglio dei ministri ha indetto un concorso per la copertura di **2.200** posti da Funzionario, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n. **1140** unità con profilo di **Specialista tecnico** per le Regioni, le Città Metropolitane e gli enti locali (**cod. B.6**).

La procedura concorsuale è affidata ad **un'unica prova scritta** distinta per i codici di concorso. NLD Concorsi ha predisposto il **Manuale Concorso 2.200 Ripam Coesione Sud, Teoria e Quiz 1140 Specialista tecnico (cod. B.6)** per venire incontro alle specifiche esigenze di chi deve prepararsi ad affrontare la prova **concorsuale**.

Il Manuale si caratterizza per una **trattazione completa, aggiornata e, al contempo, schematica** e fluida delle seguenti materie:

- **Politica di Coesione;**
- **Fondi strutturali UE**, con particolare riferimento ai Reg. UE nn. 1057, 1058, 1060 del 2021;
- Normativa in materia di **rischio idrogeologico, sismico, valutazione ambientale**, di **lavori pubblici e gestione del territorio**;
- Normativa in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro**;
- Progettazione e manutenzione delle **infrastrutture viarie** e relative norme tecniche;
- **Tecnica delle costruzioni**;
- **Pianificazione urbanistica del territorio**;
- **Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici**;
- **Tutela e valorizzazione dei beni culturali**;
- **Legislazione nazionale e regionale** in materia di **edilizia e urbanistica**;
- Nozioni di **estimo, catasto e topografia**;
- **Occupazione ed espropriazione per pubblica utilità**;
- **Capacità logico-deduttiva e ragionamento critico-verbale**;
- **Inglese (online)**;
- **Informatica (online)**;
- **Quiz di logica (online)**;
- **Quesiti situazionali (online)**.

Completa il Volume una **appendice online** contenente i **Regolamenti UE nn. 1057, 1058, 1060 del 2021**.

Per consentire di affiancare allo studio teorico una **immediata verifica della acquisita capacità di risolvere i corrispondenti test**, il Manuale presenta **quiz di verifica per ciascuno dei Capitoli o delle Parti che compongono le indicate materie**.

Il Manuale consente l'accesso ad **un'estensione online**, consultabile con apposita *password*, per rimanere aggiornati sulle materie oggetto d'esame.

Per cantieri di minore entità si intende quei cantieri in cui i lavoratori non vengono esposti a rischi particolarmente rilevanti per la loro salute e sicurezza, che dunque non rientrano in quelli specificamente indicati nell'allegato XI. In particolare, tale allegato contiene un elenco dei lavori che espongono i lavoratori a un rischio particolarmente grave per la loro salute e sicurezza, ossia:

- a. lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento o di sprofondamento** a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2;
- b. lavori che espongono i lavoratori al **rischio di esplosione** derivante dall'innescò accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
- c. lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- d. lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- e. lavori in prossimità di **linee elettriche aree** a conduttori nudi in tensione;
- f. lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**;
- g. lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**;
- h. lavori **subacquei** con respiratori;
- i. lavori in **cassoni ad aria compressa**;
- j. lavori comportanti l'**impiego di esplosivi**;
- k. lavori di **montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.

Tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili sono affiancati da apposite sanzioni, di cui agli artt. 157-160 t.u., nei confronti dei relativi trasgressori. Si tratta di **sanzioni** di natura civile, amministrativa e penale.

2. Il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (c.d. Patente a crediti). Le novità della L. 29 aprile 2024, n. 56.

Il **Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti** è un **sistema di punteggio** finalizzato a garantire che le imprese e i lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri temporanei e mobili siano provvisti di requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro considerati necessari dal legislatore per operare all'interno dei cantieri in esame.

Come già accennato nel Capitolo I, il sistema è stato introdotto dal legislatore del 2024, che a tal proposito ha completamente riscritto l'art. 27 t.u., e si fonda sulla concessione di una **patente**, che viene fornita agli operatori economici che raggiungono un **punteggio minimo**.

Di tale patente, a partire, a partire dal 1° ottobre **2024**, devono essere provvisti tutti gli **imprenditori e lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta **eccezione** per:

- coloro che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale**;
- le **imprese** in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023 (si tratta del Codice dei contratti pubblici).

L'obbligo relativo al possesso della patente o di un documento equivalente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, è esteso anche alle imprese e ai lavoratori autonomi, stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

► 2.1. Requisiti per il rilascio della patente e revoca

La patente è **rilasciata, in formato digitale**, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, a coloro che sono provvisti dei seguenti **requisiti**:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17 *bis*, commi 5 e 6, d.lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei predetti requisiti è **autocertificato**, e in tal senso si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salvo diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda i **requisiti di iscrizione**, DURC e DURF, è possibile procedere mediante **autocertificazione**, in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del DPR n. 445/2000. Tuttavia, gli obblighi formativi, la redazione del DVR e la designazione dell'RSPP **richiedono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**, secondo quanto previsto dall'art. 47 dello stesso DPR.

Non tutti i requisiti elencati sono obbligatori per ogni categoria di soggetti coinvolti. Il legislatore, infatti, indica nelle lettere d), e) e f) che l'applicazione di tali requisiti è limitata ai "casi previsti dalla normativa vigente". Per esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è necessario per i lavoratori autonomi o per le imprese che non occupano personale. In merito **alla regolarità contributiva e fiscale**, le dichiarazioni pertinenti confermano che i soggetti rispettano gli obblighi stabiliti dalla normativa attuale per ottenere le necessarie certificazioni.

La patente è **revocata** in caso di dichiarazione **falsa** sulla sussistenza di anche uno solo dei predetti requisiti. Ad ogni modo, decorsi 12 mesi dalla revoca, è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.

► 2.2. Sistema di punteggio

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente al titolare di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una **dotazione pari o superiore a 15 crediti** e può raggiungere un massimo di **100 crediti**, suddivisi in differenti categorie:

- **Crediti di base:** 30 crediti vengono assegnati all'emissione della patente.
- **Crediti per storicità dell'azienda:** è possibile ottenere **fino a 30 crediti**, attribuibili sulla base dell'anzianità aziendale e dell'assenza di violazioni delle normative sulla sicurezza.
- **Crediti aggiuntivi:** **fino a 40 crediti** possono essere assegnati per investimenti e attività nel campo della sicurezza sul lavoro, come ad esempio il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 45001, l'implementazione di tecnologie avanzate e la riduzione del tasso INAIL tramite l'OT23.

I crediti aggiuntivi vengono assegnati al momento della domanda se il soggetto possiede già i requisiti richiesti. In caso contrario, tali crediti saranno attribuiti successivamente attraverso un aggiornamento del punteggio tenuto conto:

- **della storicità dell'azienda.**

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.	10

Capitolo 5 ► La disciplina speciale in materia di protezione e prevenzione nei cantieri temporanei e mobili

- della **mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio**: la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti;
- della **attività, degli investimenti e della formazione** in tema di **salute e sicurezza sul lavoro**.

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di Ingegneria civile".	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2